

Spett.le AZIENDA CLIENTE

OGGETTO: informativa sicurezza n. 10/15

Data: 14/10/2015

**PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE E UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE:
ADEMPIMENTI "REACH" (Regolamento CE 1907/2006)**

Gentili Clienti,

con la presente vogliamo attirare la vostra attenzione sull'argomento REACH, materia alquanto complessa e per questo motivo, spesso sottovalutata.

Il **REACH** è l'acronimo di **Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche**. Il Regolamento REACH (**Regolamento CE 1907/2006**) è **entrato in vigore il 1° giugno 2007** e ha l'obiettivo di razionalizzare e migliorare il precedente quadro legislativo in materia di sostanze chimiche dell'Unione europea (UE) e garantire così maggiori informazioni sulle proprietà pericolose dei prodotti manipolati, sui rischi connessi all'esposizione e sulle misure di sicurezza da applicare.

I soggetti coinvolti sono produttori, importatori, distributori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche, dunque si può sostenere che tutte le aziende devono adempiere al REACH in ragione del ruolo ricoperto nella catena di approvvigionamento.

Di seguito riportiamo una sintesi dei principali adempimenti che spettano ai produttori/importatori di articoli ed agli utilizzatori a valle.

PRODUTTORI E IMPORTATORI DI ARTICOLI

Un'impresa è un produttore di articoli se produce o assembla un articolo all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), indipendentemente da come sono prodotti gli articoli e dove sono immessi sul mercato.

Un importatore di articoli è un'impresa collocata nel SEE che è responsabile dell'introduzione fisica di un articolo nel territorio doganale SEE.

I loro principali obblighi sono:

- 1) registrare le sostanze contenute negli articoli, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
 - a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori a 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
 - b) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
- 2) notificare all'ECHA se gli articoli prodotti e/o importati contengono sostanze presenti nell'elenco delle sostanze candidate. Tale obbligo trova applicazione se la sostanza è presente in detti articoli in quantità complessivamente superiori a 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore e se la sostanza è presente in detti articoli con una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p) (*articolo 7 paragrafo 2 del REACH*).
- 3) se gli articoli prodotti e/o importati contengono sostanze presenti nell'elenco delle sostanze candidate all'autorizzazione in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p), fornire ai destinatari di questi articoli le informazioni sulla sicurezza pertinenti relative a questa sostanza a sua disposizione (*articolo 33, paragrafo 1 del REACH*).
- 4) rispettare le restrizioni di cui all'Allegato XVII del REACH.
- 5) usare, nella produzione di articoli, sostanze non incluse in Allegato XIV del REACH o per le quali si è precedentemente ottenuta un'autorizzazione all'uso.



UTILIZZATORI A VALLE

Si definisce **“utilizzatore a valle”** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali (art. 3 paragrafo 13 del REACH)

I loro principali obblighi sono:

- 1) informare il proprio fornitore su un uso quando la sostanza non è ancora registrata.
- 2) informare il proprio fornitore su un uso non contemplato nella SDS (*Scheda Dati di Sicurezza*) della sostanza registrata.
- 3) intraprendere azioni appropriate quando si riceve una SDS:
 - individuare e mettere in atto misure adeguate per controllare i rischi derivanti dall'uso della particolare sostanza;
 - comunicare al fornitore se le misure di gestione del rischio sono inadeguate o si rendano note nuove informazioni sui pericoli di una sostanza;
 - verificare se gli scenari di esposizione allegati alla SDS coprono l'uso della sostanza e le condizioni d'uso e se l'uso non è coperto informare il fornitore).
- 4) comunicare informazioni riguardanti l'uso sicuro ai propri clienti mediante fornitura della propria SDS.
- 5) preparare una relazione sulla sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle se il proprio uso non è coperto dalla SDS fornita.
- 6) rispettare le eventuali restrizioni definite nell'Allegato XVII.
- 7) usare sostanze autorizzate ai propri fornitori, o richiedere l'autorizzazione all'uso delle sostanze incluse in Allegato XIV.

VIGILANZA, CONTROLLO, SANZIONI

La competenza della vigilanza e del controllo sulla corretta applicazione del REACH è affidata alle ASL (Aziende Sanitarie Locali) tramite i Dipartimenti di Sanità Pubblica.

Le disposizioni legislative attualmente in vigore in merito ai controlli su sostanze e preparati prevedono che il personale addetto alla vigilanza possa procedere ad ispezioni presso luoghi di produzione, deposito e vendita, **compresi luoghi di lavoro e relativi depositi (utilizzatori a valle)** con richiesta di dati, informazioni, documenti e prelievo di campioni da sottoporre ad analisi.

Le **attività di controllo e vigilanza pianificate e attualmente in corso nell'anno 2015** avranno come **target** le imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento e in particolare di approvvigionamento:

- “delle sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale;
- delle sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui all'Allegato XIV del REACH;
- dei prodotti fitosanitari;
- dei prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finito;
- dei prodotti detergenti e deodoranti per l'ambiente”.

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento REACH (Reg. (CE) n. 1907/2006) si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133 che prevede sanzioni amministrative pecuniarie (es. per produttori anche fino a 90.000 euro, per utilizzatori anche fino a 60.000 euro).

Per approfondimenti si consiglia la consultazione dell'*helpdesk* del Ministero dello Sviluppo Economico sul sito <http://reach.sviluppoeconomico.gov.it>

Rimaniamo a vs. disposizione ai seguenti riferimenti: info@rely-on.it; Tel 0543-405323.

Cordialmente,

Cristiano Battelli



Valentina Bombardini
Responsabile informative sicurezza



Fonti: PuntoSicuro, Regolamento REACH (Regolamento CE 1907/2006), *helpdesk* REACH del Ministero dello Sviluppo Economico, ECHA, quotidiano sicurezza.it giornale dell'ANFOS articolo “Piano nazionale controlli prodotti chimici, la rendicontazione 2013 e le attività 2015” del 9 marzo 2015 scritto da Corrado De Paolis, Rapporto “Workshop REACH - Le attività ispettive e i controlli REACH e CLP in Regione Emilia Romagna e nella programmazione del Piano regionale della Prevenzione 2014-2018” svolto a Bologna il 17 Giugno 2015, relatore Gabriella Nicotra.

Relyon srl Via Battistini, 15 – 47121 Forlì (FC) – Tel. e Fax + 39 0543 405323 – info@rely-on.it – www.rely-on.it
REA n° FO 315830 – Cod.Fisc./P.Iva/ N°Reg.Impr. FC 03771420407 – Cap. Soc. €10.000 I.V.